



20597/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -
- Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere -

PROPRIETA'  
REGOLAMENTI DI  
COMPETENZA

Ud. 25/01/2018 - CC

Cae. 20597

R.G.N. 12906/2017

Rep. C.C.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 12906-2017 R.G. proposto da:

WORLD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in )

;

- *ricorrente* -

*contro*

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in )

;

- *resistente* -

1031  
18

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso, indicando quale tribunale competente il Tribunale di Pordenone, con le conseguenze di legge.

#### **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale di Pordenone ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Milano, a conoscere della controversia instaurata dalla World s.r.l. nei confronti della Credit Agricole Leasing Italia s.r.l., onde sentire accertare l'acquisto per usucapione ex art. 1153 c.c. di due levigatrici, acquisite in forza di validi contratti stipulati fra l'attrice e la AS Home s.r.l., giacchè trattandosi di fattispecie per la quale non sussistevano fori alternativi, trovava applicazione la regola generale del foro del convenuto ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., in accoglimento dell'eccezione in tal senso sollevata dalla convenuta, per cui occorre fare riferimento alla sede legale in Milano della Credit Agricole Leasing Italia.

La World ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la predetta ordinanza, cui ha resistito la Credit Agricole Leasing Italia con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c..

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni, presentate nel senso dell'accoglimento del ricorso, ed all'esito del

loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

con unico articolato motivo la ricorrente censura la decisione del giudice pordenonese per avere declinato la propria competenza territoriale senza tenere conto dell'incompletezza dell'eccezione di controparte, giacchè anche a norma dell'art. 19, comma 1, c.p.c. per le persone giuridiche vi è un doppio foro generale, nel senso che avrebbe dovuto contestare l'esistenza, nel distretto del giudice adito, di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Di converso dette argomentazioni non risultano essere state svolte, per cui il Tribunale adito avrebbe dovuto ritenere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 38 c.p.c., come non proposta la relativa eccezione.

Il regolamento di competenza è fondato, in quanto il provvedimento impugnato non ha fatto alcun riferimento ai criteri di collegamento di cui all'art. 19, comma 1, c.p.c..

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n. 26094 del 2014; conforme a Cass. 5725 del 2013).

Deve infatti rilevarsi che l'eccezione non risulta proposta in modo completo (in relazione al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19, comma 1, c.p.c), in quanto dall'esame della comparsa di costituzione e della comparsa conclusionale emerge che la Credit Agricole Leasing ha sollevato l'eccezione di incompetenza prospettando la sola competenza del Tribunale di Milano con riferimento al foro generale del luogo della propria sede legale, in Milano, ed escludendo il foro del luogo di adempimento dell'obbligazione (per non trattarsi di obbligazioni), nonché i fori speciali x artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 c.p.c. (per non essere il petitum ad essi correlato), ovvero il foro di cui all'art. 21 c.p.c. (non sussistendo alcuna controversia avente ad oggetto beni immobili), ma nulla viene prospettato circa la esistenza o meno nel circondario di Pordenone del foro dello stabilimento con un rappresentanza autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, di cui al secondo inciso dell'art. 19, comma 1, c.p.c..

L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è profilo deducibile e controllabile anche d'ufficio in sede di regolamento di competenza, in quanto la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38 c.p.c., comma 3 con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass. n. 9873 del 2009; da ultimo, Cass. n. 11192 del 2010). L'esistenza di una situazione di incompletezza della formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo della competenza territoriale derogabile, rende superfluo ed inutile l'esame della questione della sussistenza della competenza.

Non avendo la convenuta assolto all'onere di precisare i termini esatti della relativa deduzione (trattandosi di eccezione in senso proprio), contestando specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, ne consegue che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione doveva essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (così, tra le tante, Cass. n. 15996 del 2011).


Le spese del giudizio di regolamento vanno rimesse al giudice del merito.

**P . Q . M .**

La Corte, accogliere il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;  
dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Pordenone, davanti al quale rimette le parti, fissando il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione il termine, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2<sup>a</sup> Sezione Civile, il 25 gennaio 2018.

**Il Presidente**



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**E 7 AGO. 2018**

Roma, .....

Il Funzionario Giudiziario

**PAOLO TALARICO**

